



# Consorzio Ottico Italiano

## Società cooperativa

# Statuto e Regolamento

**Roma – 11 novembre 2007**

SOCIETA' CONSORZIO OTTICO ITALIANO C.O.I. Soc. Coop.

Costituita a Bologna il 16 marzo 1992

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A130937

Iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 04118800376 e al R.E.A. di Padova al n.  
252734 - C.F. e P.IVA: 04118800376

Sede Legale: Via San Marco n. 13 – 35129 Padova

Tel. 049.8077627 – fax 049.8077642

Numero Verde 800.700.100

e-mail: [info@greenvision.it](mailto:info@greenvision.it)

# Consorzio Ottico Italiano

## Società cooperativa a responsabilità limitata

INDICE:

1. **Statuto consortile** .....pag. 5
2. **Regolamento consortile**.....pag. 21



# STATUTO

approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci  
in data 11 novembre 2007



**STATUTO**  
**"CONSORZIO OTTICO ITALIANO - C.O.I. SOC. COOP."**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

**ARTICOLO 1**  
**DENOMINAZIONE - SEDE**

E' costituita la società cooperativa denominata "CONSORZIO OTTICO ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA", in sigla "COI Soc. Coop."

La cooperativa ha sede nel comune di Padova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Padova con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello su indicato.

**ARTICOLO 2**  
**DURATA**

La durata del COI è stabilita fino al 2100 e potrà essere prorogata, prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Il COI potrà essere sciolto anche prima di tale scadenza o per disposizione dell'Autorità o quando ne faccia la richiesta almeno i 2/3 dei soci. Nell'eventualità di uno scioglimento del COI l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà il compenso e le attribuzioni.

**ARTICOLO 3**  
**SCOPI**

Il COI intende senza fini di lucro, promuovere ed incentivare fra gli ottici aderenti lo sviluppo associativo perseguendone il miglioramento attraverso la creazione di una comune disciplina per il commercio di articoli ottici e dei servizi ad esso connessi per le aziende socie. Il COI deve promuovere e permettere l'acquisto di prodotti dalle aziende fornitrici alle migliori condizioni per i soci. Il COI deve, sulla base di programmi annualmente definiti, promuovere verso le aziende fornitrici la conoscenza delle aziende socie e deve altresì fornire a queste ultime gli strumenti ed i mezzi per nuovi canali di fornitura. L'assistenza tecnica ed i servizi ad essa connessi, sono forniti agli associati ai fini:

- A) del conseguimento di una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della distribuzione;
- B) dell'aggiornamento tecnico - professionale per una conduzione dell'azienda socia con la massima redditività.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il COI provvede:

- 1) alle forniture ai soci delle operatività necessarie alla realizzazione dei programmi rientranti nello scopo sociale;
- 2) alla partecipazione ed adesione ad organismi economici ed Enti, aventi scopi non contrastanti

con le finalità di cui al presente statuto;

- 3) ad acquistare, a costruire, a prendere in affitto, od assumere in altra forma beni immobili e mobili, per l'espletamento dell'attività sociale, per il deposito e la commercializzazione dei prodotti;
- 4) a promuovere ed organizzare visite e scambi di esperienze, informazioni e assistenza reciproca alla clientela, conferenze e corsi di aggiornamento professionale; a mettere a disposizione dei soci materiale audiovisivo, pubblicazioni specializzate, riviste e bollettini;
- 5) a collaborare con gli Enti preposti alla sperimentazione e ricerca;
- 6) alla divulgazione, dimostrazione delle sperimentazioni;
- 7) all'acquisto (anche mediante importazione) per conto dei soci di beni e prodotti inerenti l'occhialeria, la contattologia, l'oftalmologia, relativi accessori e quant'altro faccia parte dell'attività dei soci;
- 8) all'organizzazione e alla partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressuali, allo svolgimento di azione pubblicitaria, all'espletamento di studi e ricerche di mercato;
- 9) alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri;
- 10) alla prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
- 11) alla gestione di centri e servizi meccanografici - informatici e contabili e di altri servizi in comune;
- 12) al controllo qualitativo e alla prestazione delle relative garanzie per i prodotti dei soci;
- 13) alla creazione e gestione di marchi consortili e commerciali utili al conseguimento degli scopi sociali e di proprietà esclusiva del COI.
- 14) a produrre, a far produrre o acquistare sia in Italia che all'estero beni e/o prodotti inerenti la occhialeria, la contattologia e la oftalmologia, e relativi accessori, da commercializzare in tutte le forme previste, e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, anche nei confronti di soggetti terzi anche mediante la costituzione di propri marchi commerciali;
- 15) a promuovere, a favorire ed a partecipare ad associazioni consortili e non, con altri consorzi, cooperative e/o imprese aventi scopi analoghi e/o affini sia nazionali che internazionali;
- 16) a promuovere, a favorire e a realizzare l'associazione al COI stesso di altri gruppi e/o associazioni consortili e non, aventi scopo analogo e/o affine;
- 17) a promuovere, favorire, partecipare e/o realizzare la costituzione di società cooperative e/o enti commerciali in genere al fine di sviluppare ed incentivare una politica ed una gestione commerciale di canale e di sviluppare la presenza sul territorio nazionale ed internazionale del COI e della rete dei punti di vendita associati direttamente ed indirettamente allo stesso.

Il COI potrà provvedere al raggiungimento delle finalità sopra indicate affidando parte delle attività di cui ai precedenti numeri a società partecipate.

Il COI potrà inoltre compiere: l'acquisto e la vendita, in via non professionale e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento; l'acquisto, la gestione, la locazione non finanziaria, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita e la concessione in usufrutto di beni immobili civili, rurali ed industriali, macchinari industriali, attrezzature per l'esercizio delle professioni e del commercio e beni mobili iscritti a pubblici registri (imbarcazioni, aeromobili ed autoveicoli); l'acquisto di crediti; il coordinamento tecnico ed amministrativo delle società partecipate, nonché il finanziamento alle medesime e le prestazioni di garanzia e fidejussioni anche a favore di terzi; l'acquisto e la cessione in qualsiasi forma di brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione; la prestazione di servizi nei settori della contabilità, amministrazione, gestione aziendale, finanza, informatica, organizzazione e tecnica

della produzione, progettazione, programmazione e pianificazione, gestione del personale, marketing e pubblicità.

Sono tassativamente escluse:

- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni;
- l'esercizio nei confronti del pubblico della attività di cui all'art. 4 comma 2 della legge 197/91, l'attività di locazione finanziaria e l'erogazione del credito al consumo nell'ambito dei propri soci.

## **TITOLO II SOCI ARTICOLO 4 SOCI**

Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, le società di persone e/o le società di capitali che esercitano la vendita al dettaglio di materiale ottico, la vendita e l'applicazione di lenti a contatto e materiali connessi e che, per loro attitudine, capacità e specializzazione, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa rese a favore dei soci.

Possono altresì essere ammessi come soci associazioni, cooperative ed altri Enti costituiti fra ottici aventi le caratteristiche di cui al secondo comma.

L'ammissione a socio degli enti di cui al precedente comma dovrà essere adeguatamente motivata dal Consiglio di Amministrazione del COI in sede di valutazione della domanda di ammissione.

Il valore nominale di ciascuna azione non potrà essere inferiore a euro 55,00 (cinquantacinque virgola zerozero).

Nessun socio potrà avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di euro 5.500 (pari a 100 volte il valore della quota minima).

Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545 ter del Codice Civile.

Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

## **ARTICOLO 5 CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE A SOCIO**

Le Aziende che intendono essere ammesse come socie debbono presentare una domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma o a ciò espressamente autorizzato dal competente organo sociale (assemblea o Consiglio di Amministrazione). La documentazione attestante tutti i poteri di firma dovrà essere allegata alla domanda. La domanda dovrà contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento in ogni sua parte e l'indicazione dell'ammontare della quota sociale rappresentata da azioni che l'Azienda richiedente intende sottoscrivere e versare.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, e in sua mancanza certificato della competente CCIAA;
- b) un certificato o attestazione equivalente di non fallimento o di inesistenza di altre procedure concorsuali.

E' ammessa altresì l'autocertificazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la insussistenza di cause di incompatibilità, a suo insindacabile giudizio, delibera sulle domande di ammissione, valutando l'idoneità del richiedente a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto delle esigenze di onorabilità e rispettabilità del COI.

La domanda di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 6.

Trascorsi due mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che i detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento del 50% dell'importo della quota di capitale sottoscritta. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con efficacia contestuale e con immediata annotazione sul libro Soci.

## **ARTICOLO 6 OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 5;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) ad utilizzare di norma e a seconda delle loro esigenze le prestazioni previste dall'art. 3;
- d) alla copertura dei costi di gestione ed in senso più lato di tutti i costi preventivati e a consuntivo nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Le spese che i soci dovranno coprire saranno espese in sede di bilancio di previsione e dovranno essere approvate dall'assemblea;
- e) a non esercitare direttamente e/o tramite altre società e/o enti, anche a mezzo società controllate e/o collegate, attività in concorrenza con quella del COI.

Il divieto di cui al precedente punto e) non è opponibile ai soci di cui alle fattispecie previste dall'art. 4, 3° comma.

Eventuali deroghe dovranno essere deliberate e motivate dal Consiglio di Amministrazione del COI.

## **ARTICOLO 7 SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE**

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei soci può verificarsi per decadenza, esclusione, recesso o fallimento.

Il provvedimento che delibera lo scioglimento del rapporto sociale, deve essere portato a conoscenza del socio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **ARTICOLO 8 DECADENZA DA SOCIO**

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che venga a trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e di altra procedura concorsuale o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, o che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di variazione della proprietà della azienda o nella compagine sociale, il socio è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione le variazioni intervenute. Il Consiglio di Amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, riservandosi la facoltà di proseguire nel rapporto sociale o di far decadere il socio stesso.

## **ARTICOLO 9 RECESSO DEL SOCIO**

Il socio che, per ragioni soggettive e/o oggettive ritenga di non trovarsi più nelle condizioni di partecipare al COI, può chiedere al Consiglio di Amministrazione il recesso con domanda scritta e motivata, fatta pervenire con un preavviso minimo di 12 mesi. Fermo restando l'obbligo anche agli effetti contributivi di mantenere la qualità di socio sino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso diventa operativo.

Il Consiglio ha l'obbligo di rispondere con decisione motivata entro tre mesi dalla richiesta.

Può essere accettata una richiesta di recesso con un preavviso di soli tre mesi fermo restando l'obbligo di mantenere la qualità di socio, anche agli effetti della contribuzione sino alla chiusura dell'esercizio corrente.

Il socio recedente, la cui domanda di recesso sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione, non potrà ricevere dal COI alcun servizio e/o prestazione, merce e servizi non correlati alla quota contributiva. Inoltre, non avrà diritto a quanto sopra descritto in tutti i casi in cui dette prestazioni, servizi o attività possano esplicare efficacia oltre la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso diviene operativo.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione che respinga la richiesta di recesso del socio è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento, avanti il Collegio dei Probiviri, salvo in ogni caso il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art.38 dello Statuto.

## **ARTICOLO 10 ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si renda moroso nel versamento della quota e nel pagamento dei debiti contratti verso il COI a qualsiasi titolo, anche quale corrispettivo per la prestazione di servizi e la vendita di merce o contravenga alle disposizioni dell'art. 6 quando svolga attività in concorrenza con l'attività del COI e che in qualunque modo arrechi danno morale e/o materiale al COI.

Contro la decisione del Consiglio che pronuncia l'esclusione, è ammesso ricorso nei modi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 9. La presentazione del ricorso non è sospensiva della decisione del

Consiglio.

Nei casi di esclusione di cui al presente articolo il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare esclusivamente con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

Qualora soggetto della delibera di esclusione fosse un socio che riveste la carica di consigliere quest'ultimo non avrà diritto al voto e non entrerà nel computo per il calcolo della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica richiesto per la validità della delibera.

A tutti gli effetti del diritto di rimborso della quota, del contributo pro-quota per la copertura dei costi di gestione e per la definizione di tutti i rapporti connessi alla qualità di socio, lo scioglimento del rapporto sociale, per decadenza, recesso o esclusione, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il diritto al rimborso della quota sociale, rappresentata da azioni, e di ogni altra eventuale somma a credito del socio, salva la compensazione da parte della cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito omogeneo, liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale diviene operativa la perdita della qualifica di socio.

#### **ARTICOLO 11 MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del Socio defunto, qualora, in quanto eredi, diano continuità all'azienda, hanno diritto di proseguire senza interruzione il rapporto associativo.

Questi ultimi dovranno esercitare il diritto di proseguire il rapporto associativo con specifica richiesta inviata al Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dal decesso del socio, loro dante-causa, ed il Consiglio di Amministrazione avrà l'obbligo di prenderne atto nella prima riunione successiva al ricevimento della predetta richiesta disponendone la annotazione sul libro soci.

#### **ARTICOLO 12 RIMBORSO QUOTA SOCIALE**

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto che non intendessero proseguire il rapporto associativo ai sensi dell'art. 11, hanno diritto al rimborso della quota sociale alla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti art. 10 e 11.

Qualora entro cinque anni dal termine di cui sopra le quote sociali poste in pagamento nel rispetto delle norme di legge e di statuto non venissero incassate dai soci receduti, esclusi, decaduti o dagli eredi per quelli defunti, il diritto ad esse relativo si prescriverà a favore della Cooperativa ai sensi dell'art. 2949 c.c.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono unici aventi diritto e delegare un'unica persona per la riscossione.

### **TITOLO III PATRIMONIO - BILANCIO**

#### **ARTICOLO 13 PATRIMONIO**

Il patrimonio del COI è formato dalle quote conferite dai soci promotori e può essere aumentato:

- a) con il versamento di ulteriori quote da parte dei soci che saranno ammessi successivamente;
- b) con il versamento di ulteriori quote da parte dei soci a titolo di aumento di partecipazione;
- c) con i versamenti a titolo di liberalità o contributi da parte di soci o terzi;
- d) dalle riserve comunque costituite.

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute a soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso la società.

#### **ARTICOLO 14 SPESE DI GESTIONE**

A norma dell'art. 3 del presente Statuto, il COI procurerà direttamente e/o indirettamente i prodotti alle Aziende socie; i costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività ed in generale tutte le spese di gestione del COI potranno essere recuperate mediante l'inglobamento complessivo di tutti i costi nel prezzo di prodotto.

Qualora il COI svolgesse nell'interesse dei soci il servizio di centrale di acquisto, è fin da ora autorizzato il recupero di tutti i costi sostenuti nella rifatturazione ai soci.

Gli eventuali conguagli per eccesso o per difetto saranno effettuati con riaccredito o riaddebito a ciascun socio in ragione dell'ammontare degli acquisti effettuati.

#### **ARTICOLO 15 BILANCIO**

Il bilancio riflette l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio. Qualora ricorrano i casi di legge, che dovranno constare da apposito verbale redatto a cura dell'Organo Amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, tale termine potrà essere prorogato a centoottanta giorni.

#### **ARTICOLO 16 DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto economico da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Ordinaria Legale, qualunque sia l'ammontare del Fondo stesso, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16.12.1977 n. 904;

b) a fini mutualistici nella misura del 3%, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, L. 31.01.1992 n. 59;

c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,50 (due virgola cinquanta) punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

d) una eventuale quota al fondo di riserva straordinaria indivisibile, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

e) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 31.01.1992, n. 59. La quota di utili eventualmente destinata a rivalutazione delle quote dovrà essere contenuta entro i limiti di cui al primo comma della disposizione di legge sopra richiamata.

La quota di utili non assegnata:

a) a Fondo Riserva Legale;

b) a fini mutualistici ex art. 11 L. 31.01.1992 n. 59;

c) a dividendo dei soci;

d) a Fondo di Riserva Straordinaria Indivisibile;

e) a rivalutazione delle quote ex art. 7 L. 31/1/92 n. 59;

sarà destinata a fini mutualistici.

L'Assemblea può sempre deliberare, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Ordinaria Indivisibile.

## **ARTICOLO 17**

### **RISTORNI**

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione a titolo di rimborso di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti effettuati nell'anno; la misura del rimborso sarà proporzionata alla quantità ed alla qualità degli acquisti mutualistici effettuati da ciascun socio, secondo le specifiche che verranno determinate con apposito regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 18**

### **DEPOSITO DEL BILANCIO**

Il bilancio corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea a disposizione dei soci perché ne prendano visione.

## **TITOLO IV**

### **REQUISITI MUTUALISTICI**

## **ARTICOLO 19**

### **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI**

Fermo quanto previsto dall'art. 16, lett. c) resta vietata in qualunque altra evenienza, la distribuzione ai soci di ulteriori dividendi e la distribuzione di riserve durante la vita sociale.

E' inoltre fatto divieto di remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

## **ARTICOLO 20 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE**

In caso di cessazione della cooperativa e di suo relativo scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 16, lett. e) del presente Statuto, deve essere devoluto come previsto dalla legge, a fini mutualistici.

## **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

### **ARTICOLO 21 ORGANI SOCIALI**

Sono organi del COI:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario, se ed in quanto nominato;
- e) Il Comitato Esecutivo, se ed in quanto nominato;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) il Collegio dei Probiviri.

### **ARTICOLO 22 ASSEMBLEA DEI SOCI**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le loro convocazioni devono effettuarsi mediante avviso postale, telegramma o telefax, e-mail con avviso di ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di prima e seconda convocazione, spedito a tutti i soci di modo che sia possibile fornire la prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

### **ARTICOLO 23 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria dei soci potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, in altro stato membro dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco o in Svizzera.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e la relazione programmatica annuale da inviare a tutti i soci;

- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa è convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di centoottanta giorni di cui all'art. 15. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'eventuale cessione, alienazione, o concessione in uso di marchi consortili e/o commerciali di proprietà esclusiva del COI, sulla proroga della durata del COI, sullo scioglimento anticipato del COI sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Non è soggetta a preventiva approvazione dell'assemblea la sottoscrizione e/o acquisizione di quote di società di capitali operanti nel settore dell'ottica o in settori ad esso collegati, affini o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali del COI.

Inoltre, anche eventuali modifiche delle quote di capitale possedute dovranno essere sempre approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate ai soci.

Le risorse generate dalle società partecipate dal COI ai sensi dei precedenti due commi dovranno essere destinate al raggiungimento degli scopi consortili.

Ai fini di un controllo diretto ed efficace della gestione delle società partecipate a maggioranza dal COI queste ultime dovranno obbligatoriamente essere amministrate da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio di Amministrazione del COI.

## **ARTICOLO 24**

### **VOTAZIONI**

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano o per appello nominale.

## **ARTICOLO 25**

### **DIRITTO DI VOTO E DELEGHE**

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, né Sindaco del COI, ma che

abbia diritto al voto, mediante delega scritta; il socio può altresì delegare i propri diritti di voto ad un familiare o coniuge o a un terzo di sua fiducia; ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe dopo essere state accettate in quanto regolari debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

## **ARTICOLO 26**

### **NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

## **ARTICOLO 27**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di undici componenti eletti fra i soci. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri e/o soci della cooperativa che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo od occasionale di rilevante impegno in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere determinandone nel contempo poteri e funzioni. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a singoli Consiglieri, che in tale veste assumeranno la qualifica di Consiglieri Delegati, o ad un Comitato Esecutivo composto massimo di tre componenti da definire di mandato in mandato.

I poteri del Comitato Esecutivo e dei Consiglieri Delegati sono stabiliti nella deliberazione con cui essi vengono nominati e questa deliberazione deve essere comunicata all'Assemblea nella prima riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che ci sia materia su cui deliberare e comunque due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo e/o fax, posta elettronica, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo il caso previsto all'art. 10 e per quello di cui alla successiva lettera p) di questo articolo.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) redigere ed approvare il bilancio di esercizio annuale corredato dal bilancio consuntivo delle società partecipate, i piani strategici e le relazioni programmatiche annuali e pluriennali curandone la opportuna e tempestiva diffusione verso i soci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni o qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti e Società cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) conferire procure speciali, fermo restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione; nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci e circa le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
- l) determinare la quota sociale e la quota annuale di contribuzione minima e massima dovuta dai soci;
- m) comunicare ai soci ed ai fornitori convenzionati con il Consorzio le delibere di esclusione e/o il recesso dei soci entro tre mesi dalla data delle stesse;
- n) designare i Componenti dei Consigli di Amministrazione delle società controllate;
- o) verificare periodicamente in contraddittorio con gli Amministratori delle Società Controllate la gestione di queste ultime;
- p) con delibera presa con la maggioranza di 3/4 dei membri effettivi, sottoscrivere e/o acquisire quote di società di capitali operanti nel settore dell'ottica o in settori ad esso collegati, affini o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali del COI;
- q) verificare che le operazioni di costituzione di società o acquisizione di quote di società di cui alla precedente lettera p) assicurino i vantaggi statutariamente previsti per il COI, comunicarlo ai soci e riferirne all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
- r) proporre all'assemblea sociale la nomina del Presidente Onorario.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La non giustificata assenza per quattro riunioni consecutive è giusta causa per deliberarne l'esclusione dal Consiglio di Amministrazione e la cooptazione in sua sostituzione di un nuovo Consigliere con le modalità di cui al successivo art. 28.

## **ARTICOLO 28**

### **MANCANZA DI AMMINISTRATORI**

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile scegliendo i nuovi amministratori, in quanto disponibili, tra i primi non eletti nel corso del precedente rinnovo delle cariche per scadenza di mandato in ordine di preferenza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

**ARTICOLO 29**  
**IL PRESIDENTE - IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio della Cooperativa, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente onorario viene nominato a maggioranza assoluta dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In tale veste potrà partecipare quale invitato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee sociali.

**ARTICOLO 30**  
**IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi non soci eletti dalla Assemblea. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci Supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante, per tutta la durata del loro ufficio o in mancanza, si farà riferimento alle tariffe professionali in vigore per i Dottori Commercialisti.

**ARTICOLO 31**  
**COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento ex art. 2403 e seguenti C.C..

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

**ARTICOLO 32**  
**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci del COI di cui uno con la carica di Presidente. I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai soci nei casi previsti dal presente statuto e per qualsiasi altra controversia esistente fra i soci od ogni singolo socio e la Società.

Ogni socio è obbligato a deferire tali controversie al Collegio dei Probiviri e ad attenersi alle loro decisioni, salvo ricorso all'Autorità Giudiziaria.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

### **ARTICOLO 33**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Tesoriere e il Presidente del Collegio Sindacale non possono essere rieletti oltre quattro interi mandati consecutivi e comunque per non più di diciotto esercizi complessivi.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 34 SCIoglimento DEL COI**

In caso di scioglimento del COI, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 23, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

### **ARTICOLO 35 DESTINAZIONE PATRIMONIO SOCIALE**

In caso di cessazione della cooperativa, e di suo relativo scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto come previsto dalla legge, a fini mutualistici.

### **ARTICOLO 36 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E DI STATUTO**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di legislazione cooperativa.

In ogni caso in cui il presente statuto faccia riferimento a termini espressi in mesi, qualora il D.Lgs. 6 del 2003 e successive modifiche e integrazioni abbia sostituito tali termini in giorni, tale sostituzione deve intendersi ripetuta nel presente statuto.

In ogni caso in cui il presente statuto faccia riferimento alla quota, deve intendersi per tale la quota di partecipazione rappresentata da azioni.

Le norme di cui agli atti sono inderogabili e di fatto devono essere osservate.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 37 RINVIO AI REGOLAMENTI**

Per meglio disciplinare le ammissioni dei soci, i rapporti socio - COI, il funzionamento interno del COI medesimo ed in genere tutta l'attività del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

## **ARTICOLO 38**

### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, anche in relazione a tutti i rapporti che si svilupperanno nell'esecuzione del medesimo, qualora non definite a seguito di istanza avanti il Collegio dei Probiviri, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale che deciderà ritualmente secondo diritto.

Le controversie potranno riguardare ogni conflitto, compresi, a titolo non esemplificativo e non esaustivo, gli eventuali contrasti inerenti alla interpretazione, alla validità, alla esecuzione e alla risoluzione del suddetto contratto e/o delle singole clausole.

Peraltro, il COI potrà adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio per il recupero dei crediti vantati, a qualsiasi titolo, verso i soci.

Il Collegio Arbitrale potrà essere pertanto attivato anche per l'accertamento degli adempimenti agli obblighi contrattuali, per la conseguente condanna all'adempimento sia in forma specifica, sia per equivalente con la corresponsione di somme di denaro, ovvero per la dichiarazione di risoluzione di rapporti e per la determinazione e liquidazione del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Parte che risulterà soccombente.

Qualora la disputa coinvolga due sole Parti, il Collegio sarà composto da 3 (tre) Arbitri.

Qualora la disputa coinvolga più di due Parti, il Collegio sarà composto da 3 (tre) Arbitri, se le Parti, in considerazione dei loro rispettivi interessi, si raggruppino spontaneamente in 2 (due) soli poli omogenei aventi posizioni processuali contrastanti.

Qualora invece, in considerazione degli interessi fra loro contrastanti fatti valere dalle Parti, non fosse possibile giungere a tale spontaneo raggruppamento, il Collegio sarà formato da più di tre Arbitri e in misura tale che lo stesso risulti composto dal minor numero dispari di componenti.

E' fatta comunque salva la possibilità per le Parti, sia nell'ipotesi di lite coinvolgente due Parti, sia nell'ipotesi di lite coinvolgente una pluralità di Parti, di optare di comune accordo per la nomina di un Arbitro unico.

L'Arbitro unico o gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Padova.



# REGOLAMENTO

approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci  
in data 11 novembre 2007



Allegato "C" all'atto raccolta n.1835

## REGOLAMENTO

### CAPITOLO I

#### Iscrizione a Socio

##### Art. 1

Possano essere Soci del COI:

- a) le aziende che si occupano della vendita al dettaglio ed all'ingrosso di materiale ottico.
- b) le aziende che si occupano prevalentemente della vendita al dettaglio e dell'applicazione di lenti a contatto e di prodotti connessi.
- c) le aziende ottiche costituite in associazioni e/o gruppi di cui all'art. 4 dello Statuto

Per ogni comune non vi può essere più di un Socio residente con lo stesso marchio commerciale consortile, salvo:

- deroga concessa dall'avente diritto o da almeno i 2/3 degli aventi diritto all'esclusiva di comune;
- esigenza di coprire adeguatamente il comune con più di un Socio.

Tale limitazione non trova applicazione con riferimento alle aziende di cui al punto c).

La valutazione sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Socio o dei Soci già presenti. Il parere negativo del/i Socio/i dovrà essere motivato per iscritto.

Per quanto sopra definito, il diritto di esclusiva del socio decade automaticamente per il socio che non è in regola con il dettato dello Statuto e con l'art. 9, 10, 18 e 20 del Regolamento.

L'obbligo dell'autorizzazione dell'avente o degli aventi diritto all'esclusiva o del Consiglio di Amministrazione vale anche per i consorziati di ogni qualsivoglia categoria che decidono di associare punti di vendita fuori dal loro comune di residenza.

A questi fini si intende "residenza" il luogo della sede operativa dell'azienda.

I soci debbono comunque presentare domanda se vogliono associare una ulteriore attività già avviata o da avviare in altro comune diverso da quello dove già esercitano e/o in un comune coperto da altri soci; solo l'apertura di una altra attività e/o filiale, anche di un parente di primo grado anche sotto altra ragione sociale, ma sempre con la partecipazione minima del cinquanta per cento di uno o più soci, nel proprio comune non richiede autorizzazione per essere associata al COI ma ha il dovere di attenersi agli obblighi di cui agli art. 3 e 9 segg.

Il Socio residente in un comune, qualora iscriva un punto di vendita in altro comune coperto o meno da altri Soci, dovrà contribuire quale filiale così come precisato al successivo art. 19 senza diritto di veto per l'iscrizione di altri Soci.

L'associazione di nuove attività, già avviate o da avviare, potrà essere autorizzata sino alla presenza in un massimo di quattro province distribuite in non più di tre regioni, compresa quella per la quale il Socio ha richiesto la propria originaria adesione al COI.

Si è Soci del COI quando la domanda di associazione, debitamente firmata dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante della società, è stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 2**

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda di ammissione, delibera l'accettazione, la sospensione o il rifiuto della domanda.

## **Art. 3**

Il Consiglio di Amministrazione che dovrà a richiesta rendersi disponibile ad almeno un colloquio preventivo è tenuto a dare risposta entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda, predisposta su modulistica specifica fornita dal Consiglio di Amministrazione, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. data di fondazione;
2. elenco soci, in caso di società e membri dell'organo amministrativo;
3. copia della licenza commerciale;
4. ubicazione;
5. foto dell'azienda e planimetria locali;
6. numero di vetrine sulla strada e loro sviluppo;
7. superficie di vendita e totale;
8. numero addetti specificando familiari, dipendenti e loro mansioni;
9. elenco attrezzatura professionale e tecnica;
10. indicazione dell'esistenza o meno di locali separati adibiti a specifiche attività professionali o tecniche.
11. categorie merceologiche trattate;
12. iscrizione al Ministero della Salute;
13. elenco Fornitori e relativi volumi di acquisto suddivisi per settori merceologici (ad es. sole, vista, lenti a contatto);
14. indicazione dell'ottico responsabile del punto vendita, con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
15. indicazione della persona preposta ai rapporti commerciali.

Allegati alla domanda di ammissione, il candidato dovrà obbligatoriamente presentare:

- I. ultima dichiarazione IVA;

- II. certificato della camera di commercio di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda di ammissione;
- III. dichiarazione del volume annuo degli acquisti delle merci relative al settore ottico effettuati con i fornitori convenzionati con il COI che non potrà essere inferiore a €uro 100.000,00 (centomila/00 €uro) salvo deroga concessa dal CdA per motivi strategici del COI. Per i Soci di cui all'art. 1 lett. b)del Regolamento e per le aziende situate in località "turistiche" detto importo non dovrà essere inferiore a €uro 50.000,00 (cinquantamila/00 €uro);
- IV. volume annuo degli acquisti delle merci relative al settore ottico, effettuati con fornitori non convenzionati con il COI;
- V. volume annuo delle vendite delle merci relative al settore ottico.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ed il Socio sarà obbligato a fornire anche successivamente all'ammissione come Socio, un aggiornamento delle precedenti informazioni minime al fine di valutare gli estremi per il mantenimento della qualità di Socio.

A tale riguardo il Socio è comunque obbligato a comunicare tempestivamente qualunque modifica nella compagine sociale, sia come Soci che come quote di partecipazione, che come membri dell'organo amministrativo.

#### **Art. 4**

Allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta dichiarazione esplicita di conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento del COI, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla Privacy in vigore.

#### **Art. 5**

Il Consiglio di Amministrazione potrà assumere tutte le informazioni che consentono di valutare la solvibilità del richiedente nei confronti del COI.

### **CAPITOLO II**

#### **Norme di comportamento**

##### **Diritti e doveri dei Soci**

#### **Art. 6**

Il Socio acquisisce i diritti che vengono riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento, dal momento in cui la sua domanda di adesione è stata accettata ed ha effettuato i versamenti previsti dalla delibera ed è stata regolarizzata la sua iscrizione nel libro dei soci, di cui riceverà regolare attestazione.

### **Art. 7**

Il Socio può chiedere informazioni della situazione aziendale del COI, rivolgendosi al Presidente.

### **Art. 8**

I Soci hanno diritto di chiedere che siano presi in esame dal Consiglio di Amministrazione, problemi da loro ritenuti importanti. La richiesta per essere presa in considerazione dovrà essere formulata per iscritto e dovrà essere sottoscritta da almeno 10 Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di esaminarli alla prima riunione possibile. Il Presidente, al quale i Soci devono rivolgersi, provvede anche a riferire dell'esito della discussione avvenuta.

### **Art. 9**

Il Socio ha l'obbligo di:

- a) fare l'uso più riservato dei prezzi, delle condizioni commerciali, delle condizioni riservate praticate dal COI e delle attività strategiche del COI; la diffusione a terzi di quanto sopra determina le conseguenze di cui all'art. 10 del Regolamento;
- b) non comunicare a nessun estraneo al COI le iniziative effettuate dallo stesso, con particolare riferimento a quelle promozionali; la diffusione a terzi di quanto sopra determina le conseguenze di cui all'art. 10 del Regolamento;
- c) acquistare un minimo del 8% del proprio fatturato di articoli di ottica di prodotti a marchio Greenvision e almeno l'80% (comprensivo del 8% dei prodotti a marchio) complessivamente rispetto al volume del proprio fatturato di acquisti di articoli di ottica intermediati o venduti dal COI tramite le aziende selezionate dal COI;
- d) fornire a persona incaricata dal Consorzio Ottico Italiano tutte le informazioni commerciali;
- e) accettare che tutti i suoi dati personali e commerciali relativi ai rapporti con i fornitori e/o a società terza selezionati dal COI vengano comunicati o richiesti dal COI ai fornitori medesimi e/o alla medesima società terza.

Le aziende socie costituite in forma societaria, ivi comprese tutte le società e le aziende familiari controllate e collegate, se associate al COI, devono inviare, in caso di variazione, la composizione societaria comprovata, ove sussista l'obbligo della sua tenuta, da un estratto del libro soci e in alternativa da un certificato camerale e l'indicazione aggiornata degli amministratori;

- f) osservare lo Statuto e il Regolamento del COI e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed in particolare quelle promo-pubblicitarie e di servizi comuni ai Soci.

## Art. 10

I Soci dovranno obbligatoriamente utilizzare i marchi commerciali di competenza così come assegnati dal COI con le seguenti modalità:

- a) il punto di vendita, pur nel rispetto delle sue caratteristiche specifiche, dovrà evidenziare unitamente al proprio, il marchio del COI in modo da essere immediatamente riconoscibile. Il marchio del COI dovrà essere utilizzato nelle insegne e nelle comunicazioni commerciali in modo tale da garantirne la visibilità e la percezione commerciale verso i terzi;
- b) sono a carico del Socio i costi relativi all'impianto, alla pubblicità ivi comprese le tasse relative e i costi relativi ai supporti ed alla documentazione promo-pubblicitaria dei marchi consortili;
- c) l'immagine del COI, il suo marchio commerciale e gli altri eventuali marchi sono patrimonio esclusivo del COI.

Per quanto sopra ogni qualsivoglia marchio del COI non potrà essere utilizzato come elemento della denominazione sociale e/o denominazione di fantasia propria della ditta di ciascun Socio. In caso contrario il Socio dovrà a propria cura e spesa rettificarne l'uso improprio senza indugio. A nessun Socio è consentito di usare individualmente, al di fuori delle politiche stabilite dal COI, il marchio o marchi simili che possano generare confusione all'esterno salvo preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, recesso od esclusione del Socio, il Socio medesimo dovrà farsi carico di eliminare immediatamente qualunque segno distintivo di appartenenza al COI e non potrà più farne uso in alcun modo, parimenti, pur rimanendo di proprietà del Socio, i supporti promo-pubblicitari di cui al precedente punto b) non potranno essere più utilizzati in modo visibile né all'interno né all'esterno del punto di vendita.

Il Socio portatore dell'immagine del COI ha l'obbligo di avere un assortimento adeguato di prodotti a marchio *GreenVision* e *private label*, per tutte le categorie merceologiche trattate dal Consorzio e nelle quantità minime stabilite dalla lettera c) dell'art. 9; di mantenere uno standard qualitativo elevato ed omogeneo con gli altri soci nei rapporti e nel servizio alla clientela.

In qualsiasi comunicazione e/o iniziativa pubblicitaria compreso il mondo e il mercato telematico il Socio dovrà evidenziare la propria appartenenza al COI e riprodurre il marchio. Di ogni iniziativa di comunicazione e/o pubblicitaria il Socio dovrà darne notizia al COI almeno un mese prima dell'uscita inviando copia del materiale relativo per l'approvazione dei testi e dei contenuti da parte dell'ufficio Marketing del COI.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti in forza del presente articolo, dell'art. 9 e dell'art. 18, anche solo in forma parziale sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale in caso di acclarata inosservanza degli obblighi medesimi e senza un immediato, vincolante e formale adeguamento del Socio, potrà procedere all'esclusione del Socio medesimo dal COI.

## **CAPITOLO III**

### **Art. 11**

#### **ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO**

##### **A) ORGANI SOCIALI:**

1. Assemblea Generale dei Soci;
2. Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Presidente Onorario;
3. Comitato Esecutivo.

##### **B) ORGANI DI CONTROLLO:**

1. Collegio Sindacale;
2. Collegio dei Probiviri.

### **Art. 12**

#### **ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Il Socio potrà delegare i propri diritti di voto ad un altro Socio, non Amministratore né Sindaco, o ad un familiare o coniuge o un terzo di sua fiducia. In tal caso la delega dovrà essere espressamente accettata in sede di apertura di assemblea all'atto della verifica delle presenze. Le deleghe a rappresentare i soci dovranno avere sempre la forma scritta.

Copia del verbale delle riunioni assembleari sarà a disposizione dei Soci anche mediante l'ausilio di mezzi telematici.

### **Art. 13**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Spettano al Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale, tutte le decisioni aziendali, ad esclusione di quelle che sono riservate all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto pienamente responsabile, nei confronti dell'Assemblea, delle decisioni prese.

Le funzioni del Consiglio sono tipicamente di carattere deliberativo; le funzioni ed i compiti di carattere operativo sono infatti demandati al Direttore o ad altre persone all'uopo incaricate.

In particolare al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri ed alle competenze previsti dallo Statuto spettano le seguenti funzioni:

- a) fissare gli obiettivi, le politiche e gli indirizzi di massima per la elaborazione del Piano Pluriennale e del Bilancio di Previsione annuale sia del COI che delle Società Controllate, curandone nel contempo l'adeguata informazione alla base sociale;
- b) analizzare, discutere ed approvare il Piano ed il Bilancio di Previsione elaborato e redatto dalla Direzione operativa sia del COI che delle Società Controllate o partecipate;

- c) esaminare trimestralmente la situazione economico finanziaria;
- d) predisporre una sintesi chiara e leggibile del bilancio consuntivo annuale da inviare unitamente a quest'ultimo ai Soci almeno quindici giorni prima dell'approvazione del bilancio;
- e) stabilire in base al bilancio di previsione le quote fisse e di contribuzione annuali dovute da ciascuna configurazione di Socio;
- f) definire piani di incentivazione o di differenziazione dei servizi nei confronti dei Soci in ragione dei risultati di fatturazione di ciascuno;
- g) deliberare in merito all'organico e alla nomina del Direttore, e dei suoi collaboratori ed alle eventuali procure o deleghe da conferire;
- h) stabilire la politica del personale, se assunto, con particolare riferimento ai criteri, alle procedure ed ai metodi per l'assunzione, il licenziamento e la retribuzione, valutare almeno semestralmente l'attività del medesimo, e ratificare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, decisi dal Presidente;
- i) deliberare sull'apertura dei conto-correnti attivi e passivi presso Istituti di Credito, e o altri enti finanziari;
- j) deliberare l'acquisto e la vendita dei beni immobili fissandone le condizioni ed i limiti;
- k) stabilire i limiti sulla stipulazione dei contratti di affitto e di acquisto dei beni mobili di carattere strumentale;
- l) nominare, su proposta del Presidente, referenti e/o responsabili per determinate competenze, le commissioni consultive e/o operative, definendo le funzioni e la durata degli incarichi;
- m) deliberare in merito all'adesione del COI ad organismi federativi e consortili, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nei casi in cui il COI venisse ad essere impegnato economicamente in misura rilevante;
- n) deliberare sulla decadenza, recesso ed esclusione dei soci dal COI;
- o) elaborare e proporre all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento d'uso dei marchi;
- p) studiare ed elaborare un codice deontologico-commerciale dei Soci COI. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Copia dei verbali di ogni riunione dovrà essere inviata a tutti i Consiglieri,

Il Presidente dovrà curare che tutti i Consiglieri vengano adeguatamente informati delle attività consortili.

#### **Art. 14**

#### **COORDINATORI DI AREA**

Il Consiglio di Amministrazione individua le aree geografiche raggruppanti i Soci di una o più regioni.

L'area geografica è rappresentata presso i Soci dell'area e presso il Consiglio di Amministrazione da un coordinatore che viene eletto ogni tre anni, in una apposita riunione dei Soci dell'area.

I coordinatori di Area dovranno essere invitati a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione esamina argomenti specifici dell'area di loro competenza.

Il loro compito è:

- mantenere i rapporti a livello di informazioni tra il COI e i suoi associati;
- contribuire al mantenimento di un corretto rapporto tra gli associati dell'area;
- accogliere i nuovi associati;
- contribuire alla informazione e alla formazione degli associati con riunioni su argomenti specifici con o senza l'aiuto di consulenti esterni. Queste riunioni dovranno essere preventivamente concordate con il Consiglio di Amministrazione;
- organizzare delle riunioni di area con cadenza periodica;
- organizzare campagne pubblicitarie di area e/o locali in accordo con i programmi generali stabiliti dal COI.

Per le riunioni di area viene fissato un budget di spese annuali per la gestione delle riunioni periodiche il cui preventivo dovrà essere inserito ed approvato nel Bilancio Preventivo del COI.

## **ORGANI DI CONTROLLO**

### **Art. 15**

#### **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo, deve essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio. Le sue funzioni, oltre che dalla Legge, sono precisate dallo Statuto.

### **Art. 16**

#### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo preposto a definire e a dirimere eventuali controversie delle quali venisse investito. Le sue funzioni, oltre che dalla legge, sono precisate dallo Statuto.

## **CAPITOLO IV**

### **Spese di gestione e loro recupero**

#### **Rapporto economico finanziario**

### **Art. 17**

Le spese che il COI sostiene attinenti l'acquisto, lo stoccaggio e la consegna della merce, le azioni promo-pubblicitarie, la realizzazione e la diffusione del marchio ed in generale tutte le spese relative alla gestione del COI ivi comprese quelle stabilite in sede di redazione di preventivo sono recuperate:

- a) mediante i contributi e/o i conferimenti ricevuti dalle aziende produttrici, grossisti e/o importatori;

b) mediante l'inglobamento complessivo dei costi nel prezzo del prodotto praticato al Socio nei casi di cessione al Socio medesimo di prodotti acquistati direttamente dal COI. In tal caso il Consiglio potrà prevedere una scala sconti individuali in base ai consumi; mediante contributi generali e/o specifici ai costi di gestione ordinari e/o straordinari dai consorziati, come specificato nell'art. 18.

### **Art. 18**

Il Socio del COI può assumere le seguenti configurazioni:

A) ditta individuale;

B) società di persone e/o di capitali;

C) ditta e/o società con filiali e/o aziende di proprietà o partecipate a non meno del 50% dal Socio nel comune di residenza e fuori dal comune di residenza;

D) associazioni e/o gruppi di acquisto, società commerciali, cooperative o altri enti costituiti tra ottici aventi le caratteristiche previste dall'art. 4, 2° comma dello Statuto sociale.

Possono essere associati al COI, senza assumere la qualità di Soci, e quindi senza diritto di voto ma con il diritto di invito e di intervento alle Assemblee Sociali, le aziende aventi le seguenti configurazioni:

a) ditta individuale di proprietà di parenti entro il 1° grado o del coniuge del Socio. Detto Socio può essere o il titolare di una ditta individuale o quotista o azionista di almeno il 50% di una società socia;

b) società partecipata con quota non inferiore al 50% da:

- persone fisiche titolari di ditte individuali e/o quote non inferiori al 50% di società, socie del COI.
- ditte e/o società socie del COI.
- parenti entro il 1° grado e/o coniuge del Socio così come individuato al precedente punto a).

Le somme che il COI introita relativamente e con riferimento a ciascun Socio, ad esclusione della configurazione C), sono le seguenti:

1. azione sociale. L'azione sociale, così come stabilito nello Statuto è pari a €uro 55,00;
2. quota fissa di ingresso. La quota fissa di ingresso è pari a €uro 2.000,0. Spetterà al Consiglio di Amministrazione stabilire in sede di redazione del Bilancio Preventivo annuale una diversa e/o maggiore quota fissa di ingresso che tenga conto degli oneri sostenuti dal COI per il suo avviamento;
3. quota di contribuzione fissa annuale. L'eventuale quota di contribuzione fissa annuale verrà deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
4. quota di contribuzione variabile annuale. La quota di contribuzione variabile annuale varia da un minimo di €uro 2.500,00 ad un massimo di €uro 14.000,00. Tale quota di

contribuzione, nell'ambito dei limiti minimo e massimo, perviene al COI tramite i contributi che le aziende riconoscono in termini di sconto, premi e/o contributi (e più in generale quanto previsto ai punti a) e b) dell'art. 18) che verranno rapportati al totale delle forniture fatte nel corso di ogni anno a ciascun Socio.

La quota di contribuzione variabile annuale per ogni punto di vendita iscritto oltre il primo viene ridotta al 10% in riferimento al minimo contributivo, e al 5% in riferimento al massimo contributivo. Questa norma non si applica ai Soci di cui alla configurazione D) per i quali il CdA delibera di volta in volta al momento della ammissione.

Qualora il fatturato complessivo di ogni Socio all'acquisto raggiunga in termini di contribuzione un contributo per il COI inferiore al limite minimo, la differenza tra quanto raggiunto e il limite minimo stesso dovrà essere integrata dal Socio.

Il mancato raggiungimento del predetto limite sarà causa di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione circa il mantenimento dello status di Socio. In caso positivo il Socio sarà tenuto ad una integrazione sino al raggiungimento complessivo del limite minimo di €uro 2.500,00 più quanto dovuto per ogni PDV.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà chiedere ed ottenere i necessari chiarimenti dal Socio.

Viceversa il Socio avrà diritto al ristorno della maggior contribuzione percepita dal COI qualora la contribuzione variabile annuale riferibile al Socio medesimo superi la quota massima, ad esclusione dei soci di configurazione D) di cui al presente articolo, per i quali il CdA delibera di volta in volta al momento dell'ammissione.

La quota di contribuzione fissa annuale e la quota di contribuzione variabile annuale possono essere determinate annualmente, in funzione delle modificate e/o modificabili esigenze del COI, dal Consiglio di Amministrazione e comunicate prima dell'inizio dell'esercizio a tutti i consorziati. Qualora due o più aziende socie, così come individuate all'art. 1 del presente regolamento, residenti nel medesima provincia o in province limitrofe, dovessero, a fini esclusivamente amministrativi, concentrare in un altro ente o società la gestione degli incassi/pagamenti verso i fornitori e i predetti Soci ivi compresa la centralizzazione delle fatture fornitori, il Consiglio di Amministrazione potrà, con delibera motivata, anche ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, autorizzare l'addebito delle quote di contribuzione fissa e variabile annuale così come previste al 3° comma del presente art. 19, direttamente in capo al predetto ente o società, restando fermo ed impregiudicato l'obbligo diretto e personale di ciascuno al versamento dell'azione sociale e della quota fissa di ingresso così come individuata e determinata nel presente articolo.

Resta fermo ed impregiudicato l'obbligo di ogni Socio di garantire al COI tramite l'ente o società predetta il contributo variabile annuale minimo di €uro 2.500,00 nella fattispecie di cui al precedente nel rispetto delle configurazioni specifiche di ogni Socio stesso.

Nelle fattispecie di cui trattasi, il limite massimo di contribuzione variabile annuale non può essere definito e quindi non ci saranno limiti e non sarà applicato, fatta salva la possibilità per l'ente o società di documentare il fatturato di riferimento in termini di forniture ad ogni singolo Socio, al fine di rientrare nel limite massimo di euro 14.000,00, così come previsto per i soci di cui alla configurazione A, B, C, a) e b) presente all'art. 18 ed anche per la categoria b) dell'art. 1. Per i soci di cui alla configurazione D) tutte le diverse tipologie di quote verranno deliberate dal CdA al momento della loro ammissione e di ciò ne dovrà essere data idonea comunicazione della delibera alla prima Assemblea successiva.

#### **Art. 19**

L'autofinanziamento da parte dei Soci è costituito da quote del capitale sociale. L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione decide l'entità delle quote di capitale sociale che saranno versate secondo le modalità predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20**

Le condizioni di pagamento per il ritiro della merce e per il conseguimento di servizi stabilite dal Consiglio di Amministrazione sono vincolanti per tutti i Soci, il non rispetto produce l'automatica esclusione dalle forniture di merci e di servizi.

#### **Art. 21**

Il mancato rispetto di quanto indicato dagli artt. 19 e 20 autorizza il COI all'addebito verso il Socio inadempiente degli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del Tasso Ufficiale di Sconto più 5 punti, dell'addebito delle spese bancarie per ritorni insoluti, e in caso di grave inadempienza all'aggiunta di una penale a risarcimento del danno.

#### **Art. 22**

Quando il Socio avrà coperto la sua esposizione verso il COI, compresi gli interessi, il COI si riserva la facoltà di riprendere le forniture di merci e di servizi.

### **CAPITOLO V**

#### **Decadenza del rapporto associativo**

#### **Art. 23**

Il Socio decade dalla qualità di Socio nei seguenti casi:

- a) come descritto dagli Articoli 8, 9 e 10 dello Statuto Sociale;
- b) sempre e comunque nei casi di cessione dell'attività o di perdita del 50%.

Il subentrante ha la facoltà di presentare domanda di ammissione al COI.

L'Azienda Associata, di cui alle configurazioni a e b, previste all'art. 18, decade dal rapporto associativo nel momento in cui perde, per qualsivoglia motivo, le caratteristiche previste da dette configurazioni.

Il Socio che per qualsivoglia motivo perda la sua qualità di Socio decade automaticamente da ogni incarico elettivo o non che abbia in seno alla COI con effetto immediato.

Il Socio receduto o decaduto, e quello le cui dimissioni sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione pur in assenza di diritto al voto, di elettorato attivo e passivo, avrà diritto alla pubblicità locale o comunque con la sua denominazione aziendale alla partecipazione a corsi ed al conseguimento di servizi sino alla chiusura dell'esercizio al termine del quale decorreranno gli effetti attivi e passivi del recesso o decadenza.

Detto diritto alla pubblicità, alla partecipazione ai corsi, al conseguimento di servizi dovrà essere fatto valere con specifica richiesta scritta.

Il Socio escluso per inadempienze e/o comportamenti lesivi per il COI, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, perderà immediatamente la qualità di Socio, decorso il termine di preavviso di 30 gg dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione. Non avrà perciò alcun diritto a qualsiasi forma di pubblicità dovendo per contro rimanere obbligato finanziariamente alla copertura dei costi di gestione del Consorzio per l'esercizio nel corso del quale è stata deliberata l'esclusione.

#### **Art. 24**

Il Socio può essere escluso:

- a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso il COI e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti;
- b) quando non osservi le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, oppure le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi del COI;
- d) quando attivi rapporti commerciali con i fornitori selezionati dal COI in contrasto con le politiche e accordi commerciali sottoscritti dal COI stesso o non rispetti gli accordi e gli impegni assunti dal COI con i fornitori e da lui in quanto Socio approvati;
- e) quando eserciti, direttamente o entrando a far parte di altre imprese od enti, anche a mezzo di Società controllate e collegate, attività analoghe in contrasto con la società e non avendone informato e concordato preventivamente con il Consiglio di Amministrazione del COI.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunque comunicata a mezzo lettera raccomandata al Socio interessato, il quale potrà appellarsi, entro 30 gg. al Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 25**

Rapporti con le società controllate o partecipate:

- a) la strategia aziendale, per le controllate, nel suo complesso è individuata e determinata dal COI nel rispetto degli scopi consortili;
- b) il COI esprime la propria volontà in sede di Assemblea annuale per l'esame e l'approvazione del Bilancio Consuntivo del COI di cui sono parte integrante ed essenziale i Bilanci Preventivi e Consuntivo delle Società controllate e per le partecipate in funzione della disponibilità;
- c) La volontà del COI è espressa nelle assemblee delle società controllate o partecipate da un proprio delegato eletto annualmente direttamente dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Bilancio Preventivo e dal Consiglio di Amministrazione del COI in tutti gli altri casi.
- d) I Consiglieri delle società controllate o partecipate sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del COI per i soli argomenti all'ordine del giorno relativi o di interesse per le società di cui sono Consiglieri, con diritto di esprimere pareri consultivi su tutte le delibere aventi ad oggetto fatti relativi alla società ove rappresentano il COI, salvo che l'argomento non riguardi loro stessi.;
- e) In sede di Assemblea Annuale del COI per l'esame e l'approvazione del Bilancio Consuntivo sarà cura del Consigliere di Amministrazione delle società controllate o partecipate illustrare ai soci del COI i progetti e le iniziative previste ed esposte in termini programmatici e, per quanto possibile, economico finanziari nel Bilancio Preventivo della Società controllate o partecipate. I predetti progetti e iniziative per divenire poi esecutivi, per le sole società controllate, dovranno essere successivamente approvati nei loro aspetti economico-finanziari dal Consiglio di Amministrazione del COI, limitando le valutazioni di merito ad un parere consultivo.
- f) Il Bilancio Preventivo delle società controllate-dovrà prevedere le necessità finanziarie stimate dal Consiglio di Amministrazione delle Società stesse. Qualora si rendesse necessario, successivamente all'approvazione del Bilancio Preventivo, ricorrere a finanziamenti complessivamente superiori a euro 70.000,00, il Consiglio di Amministrazione del COI dovrà esprimere il proprio parere che sarà vincolante per le Società Controllate, per il rappresentante presso le società controllate e per il rappresentate presso le società partecipate, parere che dovrà essere successivamente ratificato dall'Assemblea sociale.